

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
denominata

"ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE VIA SAN BARTOLOMEO - LA FONTANELLA"

ART.1

(Denominazione, natura giuridica, sede legale e durata)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore, di seguito denominato CTS), del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione di quartiere Via San Bartolomeo - La Fontanella", di seguito denominata "associazione", con sede legale in Bojano, via San Bartolomeo, n. 212.

La qualifica di "Organizzazione di Volontariato" con l'acronimo "ODV", sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà " **Associazione di quartiere Via San Bartolomeo - La fontanella ODV**". La nuova denominazione non comporta modifica statutaria.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istituzionali.

L'associazione opera prevalentemente nelle zone delimitate dal quartiere che si sviluppa lungo Via San Bartolomeo e le sue vie intersecanti, site nella città di Bojano (CB)

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo e Oggetto Sociale)

Scopo dell'associazione è contribuire a tutelare e sviluppare la qualità della vita di coloro che abitano o lavorano nel quartiere, indipendentemente dal fatto che siano aderenti o meno all'associazione, in modo che questi condividano il medesimo spirito di appartenenza alla comunità del Quartiere. L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del CTS, destinate in prima intenzione (comunque in modo non esclusivo ma prioritario) a coloro che abitano o lavorano nel quartiere:

- a. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- e. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f. agricoltura sociale;
- g. sostegno di persone svantaggiate mediante beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi;

- h. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- i. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,

Che persegue attraverso le attività di seguito elencate:

- sviluppo di iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio attraverso l'organizzazione e promozione di eventi, manifestazioni, incontri, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi, laboratori ed ogni altra forma di attività allo scopo di ottenere il raggiungimento dei propri fini istituzionali, pubblicandone anche i relativi atti e documenti prodotti;
- sviluppo di progetti per la tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e dell'agricoltura sostenibile con particolare attenzione all'economia circolare, e all'apicoltura urbana;
- promozione di occasioni di aggregazione, partecipazione e coinvolgimento a carattere culturale, sportivo, ludico-ricreativo, divulgativo e informativo;
- adozione di parchi, aree verdi e/o cura del loro mantenimento ed organizzazione di incontri e/o seminari in materia nonché sulla progettazione e/o riqualificazione delle aree verdi urbane.
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Le attività di interesse generale sono rivolte in prevalenza a soggetti terzi, attraverso il ricorso prevalente all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico

ART.3

(Gli associati)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 del CTS, l'associazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

La base associativa può essere costituita da anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv già associate.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 4

(Criteri di Ammissione ed Esclusione degli associati)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5

(Doveri e Diritti degli associati)

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della eventuale quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Tutti gli associati sono tenuti ad osservare e rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti, l'eventuale codice etico e le delibere prese dagli organi sociali, versare alle scadenze stabilite le quote associative decise dal Consiglio Direttivo.

ART 6

(Volontari)

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del CTS sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari non occasionali sono iscritti in un apposito registro.

ART. 7

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo (eventuale);
- 5) l'Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del CTS che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8

(Assemblea degli associati)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio d'esercizio e altri eventuali documenti contabili previsti dalla normativa;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art.24, comma 2, del CTS. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 2 deleghe.

verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto di cassa e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati. L'elezione del Consiglio Direttivo sarà dettagliatamente disciplinata da un successivo Regolamento da approvare a cura dello stesso Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

(Assemblea ordinaria) ... incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13

(Convocazione e validità del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo/rendiconto di cassa e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax, email o social network protetto da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di colui che presiede la riunione. Le deliberazioni dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Art. 14

(Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c. amministrare le risorse economiche dell'associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e/o rendimento per cassa e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f. stabilire la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi;
- g. indire adunanze, convegni, ecc.;
- h. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione;

- i. individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- j. deliberare l'adesione dell'associazione ad altre Istituzioni analoghe;
- k. decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- l. deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome;
- m. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'associazione;
- n. ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 15

(Decadenza del consiglio direttivo)

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo decade inoltre:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio/rendiconto di cassa da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

(Il Segretario e Il Tesoriere)

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali, del libro degli associati e di ogni altro libro/registro di natura non contabile previsto dalla normativa;

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) gestire il registro di cassa, compiendo operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
- b) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'associazione;
- c) operare, su espressa delega del Presidente dell'associazione, con firma disgiunta, sul conto corrente dell'associazione eventualmente aperto.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal vicepresidente.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del CTS. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20

(Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi tra le altre delle seguenti entrate:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21

(Bilancio)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le scritture contabili ed il bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa qualora ne ricorrano i presupposti previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il termine previsto dalla normativa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Per altri adempimenti contabili non espressamente disciplinati, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e/o da altra normativa vigente.

ART. 22

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro dell'organo di controllo (ove nominato) e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, nella figura del Segretario. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 23

(Scioglimento e Devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altri enti di Terzo Settore che operino in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di all'art. 9 del DLgs 117/2017, se istituito e comunque denominato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 24

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Letto, confermato e sottoscritto in Bojano (CB) il 21 Marzo 2025.

Firme dei soci fondatori

Angelini Massimiliano

Di Tullio Antonio Pio

Gioia Carmine

Malatesta Giuseppina

Mangione Teresa

Manocchio Germano

Nave Angelo

Nave Filomena

Patullo Alfredo

Patullo Antonio

Patullo Dario

Patullo Valentino

Perrella Silvia

Renzullo Lucia

Rico Angelica

Rinaldi Antonietta

Silvestri Antonella

Sollazzo Nicolangelo